



Cugnasco, 23 marzo 2020

DECRETI DEL CONSIGLIO DI STATO COVID-19

Decreto esecutivo concernente il funzionamento delle Autorità comunali, consortili e patriziali in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 20 marzo 2020

Art. 1

Le sessioni ordinarie e straordinarie dei Legislativi comunali sono sospese fino al 19 aprile 2020 compreso. Nel caso di assoluta urgenza relativa a oggetti di competenza del Legislativo, i Municipi dispongono le misure e gli interventi necessari. [...]

Art. 2

Nell'impossibilità della tenuta di una seduta alla presenza dei suoi membri, il Municipio può indire sedute a distanza. [...]

Art. 3

Se la maggioranza assoluta dei suoi membri per assenza causata dal COVID-19 non può partecipare ad una seduta, anche tenuta secondo la modalità dell'art. 2, il Municipio può validamente deliberare sugli oggetti qualunque sia il numero dei presenti. [...]

Art. 4

Il Municipio, il Sindaco o un altro membro informano immediatamente il Consiglio di Stato nel caso di rischio d'impossibilità deliberativa del collegio municipale oppure di erogazione dei servizi essenziali alla popolazione per motivi legati all'epidemia.

Art. 5

Sono riservati i provvedimenti di vigilanza secondo gli articoli 194 e seguenti LOC in caso di abusi nell'applicazione del presente decreto.

Art. 6

Le disposizioni del presente decreto sono analogamente applicabili ai Consorzi di Comuni [...] e ai Patriziati [...]

Art. 7

Restano riservate le disposizioni del decreto esecutivo concernente l'operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 20 marzo 2020.

Art. 8

Il presente decreto esecutivo è pubblicato sul sito del Cantone (pubblicazione straordinaria ex art. 9 LPU) ed entra in vigore immediatamente.

Decreto esecutivo concernente l'operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 20 marzo 2020

Art. 1

¹Nell'ambito dell'applicazione delle procedure amministrative e civili, le Autorità amministrative cantonali e comunali e le Autorità giudiziarie sono tenute a dar seguito ai compiti essenziali e non prorogabili, rinunciando ad attività non urgenti e non assolutamente necessarie per il loro buon funzionamento.

[...]

Art. 2

Le udienze, i sopralluoghi e ogni ulteriore atto procedurale che comporta la presenza o l'intervento delle parti, previsti o da tenersi in ambito di procedimenti amministrativi e civili presso le Autorità amministrative cantonali e comunali e le Autorità giudiziarie che non sono essenziali e prorogabili, sono sospesi e rinviati d'ufficio a data successiva al 19 aprile 2020.

Art. 3

I termini pendenti alla data di emissione del presente decreto, in ambito amministrativo e civile, fissati dalle Autorità amministrative cantonali e comunali e dalle Autorità giudiziarie, così come i termini di qualsiasi natura fissati dal diritto cantonale o comunale e quelli determinati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale o nel Bollettino ufficiale delle leggi, **sono sospesi fino al 19 aprile 2020 compreso**. Gli effetti della sospensione sono regolati dal diritto procedurale applicabile. È riservato quanto disposto al punto 5 della risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020.

Art. 4

¹Le Autorità amministrative cantonali e comunali e le Autorità giudiziarie amministrative e civili devono astenersi di principio dal notificare decisioni fino al 19 aprile 2020 compreso.

²Continuano a poter essere notificate le decisioni che rivestono carattere urgente e non prorogabile e, compatibilmente con l'esigenza di assicurare la protezione della salute pubblica e le risorse a disposizione, quelle non contenziose, quelle di volontaria giurisdizione come pure quelle ritenute importanti per garantire il buon funzionamento delle attività delle amministrazioni.

Art. 5

Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel sito internet del Cantone (pubblicazione straordinaria ex art. 9 LPU) ed entra immediatamente in vigore.

Decreto esecutivo concernente l'annullamento e il rinvio delle elezioni comunali per il periodo 2020-2024 del 18 marzo 2020

Art. 1

Le elezioni per il rinnovo dei Municipi e dei Consigli comunali per il periodo 2020-2024, previste domenica 5 aprile 2020 sono annullate e rinviate a domenica 18 aprile 2021.

Art. 2

I Municipi e i Consigli comunali attuali rimangono in carica fino all'entrata in carica dei nuovi Municipi conformemente all'articolo 81 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2019 (LEDP) e dei nuovi Consigli comunali conformemente all'articolo 47 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), riservati gli articoli seguenti.

Art. 3

In deroga all'articolo 1, il Consiglio di Stato potrà fissare una data anteriore per le elezioni dei Municipi e dei Consigli comunali nei nuovi Comuni di Tresa e della Verzasca.

Art. 4

I Municipi, i Consigli comunali e i Sindaci eletti in forma tacita entrano in carica secondo i termini e le modalità stabiliti nella legge sull'esercizio dei diritti politici.

Art. 5

Nei Comuni in cui le elezioni non sono avvenute in forma tacita è ammesso in via eccezionale il ritiro di proposte di lista e di candidatura per consentire l'elezione tacita nella forma stabilita dall'articolo 50 LEDP entro le ore 18.00 di lunedì 6 aprile 2020. In tal caso

l'entrata in carica avviene secondo i termini e le modalità stabiliti nella legge sull'esercizio dei diritti politici.

Art. 6

Il Consiglio di Stato, per il tramite dei suoi servizi, informa i Comuni e impartisce le direttive per la gestione del rinvio delle elezioni e per l'applicazione del presente decreto esecutivo.

Art. 7

Il presente decreto esecutivo è pubblicato sul sito del Cantone (pubblicazione straordinaria ex art. 9 LPU), entra in vigore immediatamente ed esplica i suoi effetti fino alla conclusione del rinnovo degli organi comunali per il periodo 2020-2024.